

COMUNE DI ADRO

Provincia di Brescia

**CONTRATTO AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI RACCOLTA, TRASPORTO E
SMALTIMENTO DI RIFIUTI SOLIDI URBANI, PULIZIA STRADE COMUNALI
E GESTIONE DEL CENTRO DI RACCOLTA DEL COMUNE DI ADRO (BS) -
PER ANNI 6. RINNOVABILE DI ULTERIORI ANNI 1 (UNO)**

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno duemilaventitre, addì nove [09] del mese di marzo, nella Residenza Comunale in ADRO, sita in Via Dandolo n. 55, Adro (BS), avanti a me, Dott. Muscari Tomajoli Nicola, Vice Segretario del Comune di ADRO, autorizzato a rogare in forma pubblica amministrativa tutti i contratti nei quali il Comune sia parte, ai sensi dell'art. 97, comma 3, lett. c) del Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali, approvato con D.Lgs. n. 267/2000 e successive modificazioni, sono comparsi i signori:

- CAPUTO COSIMO, nato a _____ (___) il _____ Codice Fiscale _____, il quale interviene nel presente atto non in proprio, bensì in nome, per conto e nell'interesse del "COMUNE DI ADRO", P.I. 82000850170, Codice Fiscale n. 82000850170, ente pubblico territoriale, con sede in ADRO, Via Dandolo, n. 55, di seguito denominato anche **Stazione Appaltante o Comune di ADRO**, che rappresenta in qualità di Responsabile del Settore Tecnico, ai sensi degli artt. 107 e 109 del Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali, approvato con D. Lgs. n. 267/2000 e successive modificazioni, dell'art. 66, comma 2, dello Statuto del Comune di ADRO, la delibera di Giunta Comunale n. 71 del 16 maggio 2019 con la quale veniva approvato il regolamento per la pesatura, conferimento e revoca delle

posizioni organizzative, del Regolamento per la disciplina dei contratti del Comune di ADRO, del provvedimento di conferimento incarico di Responsabile del Settore Tecnico prot. n. 276 del 11.01.2023;

- SIMONINI CLAUDIO nato a _____ (____) il _____ e domiciliato per la carica in _____ (____) Via _____ n. __, in qualità di Presidente CDA e Legale Rappresentante della Solidarietà Provagliese Coop. Sociale Onlus, con sede in Provaglio d'Iseo (BS) Via Sebina n. 97, CF e P. IVA 01434270177, i cui poteri di rappresentanza risultano dallo Statuto Societario, nel presente atto denominato semplicemente "appaltatore";

Comparenti della cui identità personale, capacità e veste giuridica io Vice Segretario Rogante sono personalmente certo.

Di comune accordo le parti sopra nominate, in possesso dei requisiti di legge, rinunciano all'assistenza di testimoni con il mio consenso, nel seguito collettivamente le "Parti",

P R E M E S S O C H E :

- a) con Determinazione n. 42 del 20.02.2023 il Responsabile del Settore Tecnico del Comune di Adro, attraverso la Centrale Unica di Committenza Area Vasta di Brescia ha aggiudicato l'appalto per il SERVIZIO DI RACCOLTA, TRASPORTO E SMALTIMENTO DI RIFIUTI SOLIDI URBANI, PULIZIA STRADE COMUNALI E GESTIONE DEL CENTRO DI RACCOLTA DEL COMUNE DI ADRO (BS) – PER ANNI SEI. RINNOVABILE DI ULTERIORI ANNI 1 (UNO) a Solidarietà Provagliese Coop. Sociale Onlus, con sede in Provaglio d'Iseo (Bs) Via Sebina n. 97, CF e P. IVA 01434270177 (*in prosieguo anche "Appaltatore"*);
- b) in ordine al termine dilatorio per la sottoscrizione del contratto (art. 32, comma 9 del D.Lgs. n. 50/2016), la proposta di aggiudicazione è stata comunicata

via PEC ai concorrenti con nota prot. 2079 del 21.02.2023;

c) il possesso dei requisiti di partecipazione dichiarati in sede di gara dall'Appaltatore è stato oggetto di verifica;

d) ai fini dell'acquisizione dell'informativa antimafia di cui all'art. 84, comma 3 del Dlgs n. 159/2011 l'operatore economico risulta iscritto alla White list della Prefettura di Brescia;

tutto ciò premesso

le Parti come sopra costituite, convengono e stipulano quanto segue:

Articolo 1 - Oggetto

1. L'Ente Appaltante, come sopra rappresentato, affida all'Appaltatore Solidarietà Provagliese Coop. Sociale Onlus, con sede in Provaglio d'Iseo (Bs) Via Sebina n. 97, C.F. e P. IVA 01434270177 che, come sopra rappresentata, accetta, il SERVIZIO DI RACCOLTA, TRASPORTO E SMALTIMENTO DI RIFIUTI SOLIDI URBANI, PULIZIA STRADE COMUNALI E GESTIONE DEL CENTRO DI RACCOLTA DEL COMUNE DI ADRO (BS) – PER LA DURATA DI ANNI 6. RINNOVABILE DI ULTERIORI ANNI 1 (UNO).

2. L'Appaltatore si obbliga ad eseguire l'appalto alle condizioni, modalità e patti previsti dal presente contratto e dal capitolato speciale di appalto e relativi allegati, approvato con determinazione n. 318 del 04.11.2022.

3. Detto capitolato, ancorché non materialmente allegato, resta depositato agli atti del Comune e si intende parte integrante e sostanziale del presente contratto.

4. L'Appaltatore si obbliga, inoltre, ad eseguire l'appalto agli ulteriori patti, modalità e condizioni, nessuna esclusa, indicati nell'offerta tecnica presentata dallo stesso in sede di gara.

5. Detto documento, ancorché non materialmente allegato, resta depositato agli atti del Comune e si intende parte integrante e sostanziale del presente contratto.

6. E' parimenti depositato agli atti del Comune e si intende parte integrante e sostanziale del presente contratto, ancorché non materialmente allegata, l'offerta economica.

Articolo 2 - Corrispettivo dell'appalto

1. L'Appaltatore ha offerto il ribasso unico sull'importo a base di gara pari al 5,10% e quindi un importo ribassato di € 2.797.456,506 (di cui € 1.301.430,00 quali costi della manodopera ed € 58.955,88 quali oneri propri della sicurezza aziendali), più oneri della sicurezza non soggetti a ribasso pari a € 18.000,00, per un importo contrattuale complessivo pari a € **2.815.456,51** oltre IVA.

2. L'Ente Appaltante pagherà all'Appaltatore, che accetta, per il pieno e perfetto adempimento del presente contratto, il corrispettivo, oltre l'I.V.A. nella misura di legge, secondo le modalità di pagamento previste dal capitolato speciale d'appalto.

3. L'Ente Appaltante informa l'Appaltatore, che ne prende atto, che il corrispettivo è comunque soggetto alla liquidazione finale del direttore dell'esecuzione del contratto, per quanto concerne le diminuzioni, le aggiunte o le modificazioni apportate al servizio.

4. Sono fatte salve le eventuali varianti, in aumento o in diminuzione, come disciplinato dall'articolo 106 del D. Lgs. n. 50 del 2016.

5. L'Ente Appaltante si impegna ad inviare gli avvisi di pagamento alla sede legale dell' "Operatore economico" al quale effettuerà i pagamenti tramite bonifico presso il conto corrente dallo stesso indicato con dichiarazione acquisita al

protocollo del Comune al n. 2312 di registro in data 23.02.2023.

L'Appaltatore si impegna a comunicare all'Ente Appaltante ogni modifica relativa ai dati trasmessi.

6. Nel caso l'Ente Appaltante liquidi sulle coordinate indicate dall'operatore economico è esonerato da ogni e qualsivoglia responsabilità in ordine ai pagamenti.

7. L'Appaltatore prende atto che le condizioni di pagamento saranno quelle applicate dal Tesoriere del Comune al momento del pagamento stesso.

8. L'Ente Appaltante, come sopra rappresentato, dichiara che la spesa inerente al presente contratto è stata impegnata, con la determinazione n. 42 del 20.02.2023, sul bilancio.

9. L'Ente Appaltante informa l'Appaltatore che le fatture relative al presente affidamento dovranno essere completate con gli estremi del contratto e con il numero e data della determinazione di impegno di spesa come previsto dall'articolo 191 del decreto legislativo n. 267/2000.

Articolo 3 - Durata del contratto

1. Le Parti danno atto che la durata del contratto è di anni 6.

Essa decorre dal 01 aprile 2023 ed avrà termine il 31 marzo 2029, rinnovabile di ulteriori anni 1 (uno).

2. L'Ente Appaltante si riserva la facoltà di disporre, per ragioni tecniche, la continuazione del contratto oltre la scadenza. In tal caso l'Appaltatore ha l'obbligo di continuare a fornire il servizio alle medesime condizioni pattuite con il presente contratto.

3. E' in ogni caso consentito al Comune, entro 6 mesi dalla scadenza, il rinnovo annuale del contratto, ove ritenuto insindacabilmente opportuno.

Articolo 4 – Clausola di legalità

1. L'Appaltatore si impegna a rispettare tutte le clausole pattizie di cui al Patto di Integrità Regione Lombardia con DGR n. 1751 del 17/06/2019 pubblicato sul BURL n. 26 di mercoledì 26 giugno 2019 - Serie Ordinaria.
2. Il presente contratto è risolto immediatamente e automaticamente, qualora dovessero essere comunicate dalla Prefettura, successivamente alla stipula del contratto, comunicazioni e informazioni interdittive di cui all'art. 84 del D.lgs. 6 settembre 2011 n. 159. In tal caso, sarà applicata a carico dell'impresa, oggetto dell'informativa interdittiva successiva, anche una penale nella misura del 10% del valore del contratto, salvo il maggior danno. Ove possibile, le penali saranno applicate mediante automatica detrazione, da parte della stazione appaltante, del relativo importo dalle somme dovute in relazione alla prima erogazione utile o a discrezionalità del Comune sulla cauzione.
3. L'Ente Appaltante si riserva di valutare le cd. Informazioni supplementari atipiche – di cui all'art. 1 septies del decreto legge 6 settembre 1982, n. 629, convertito nella legge 12 ottobre 1982, n. 726, e successive integrazioni – ai fini del gradimento dell'impresa sub-affidataria, per gli effetti di cui all'articolo 92 del d.lgs. n. 159/2011.
4. Fermo restando l'obbligo di denuncia all'Autorità giudiziaria, l'Appaltatore si impegna a riferire tempestivamente alla Stazione Appaltante ogni illecita richiesta di denaro, prestazione od altre utilità ovvero offerta di protezione, che venga avanzata nel corso dell'esecuzione dei lavori nei confronti di un proprio rappresentante, agente o dipendente.
5. L'Appaltatore si impegna ad inserire nei contratti di subappalto e di subcontratto l'impegno espresso al precedente punto 1.

Articolo 5 - Cauzione definitiva

1. L'Ente Appaltante prende atto che l'Aggiudicatario, a garanzia del mancato o inesatto adempimento del presente contratto, ha costituito, come previsto dall'articolo dall'art. 103 del D.Lgs n. 50 del 2016, una cauzione definitiva di euro 112.619,00, commisurata al valore del presente contratto e ridotto del 50% e del 20% per effetto del disposto dell'articolo 103 del D. lgs. n. 50/2016, a mezzo Polizza Fideiussoria a garanzia di contratto d'appalto pubblico di forniture e servizi, n. 1674.00.27.2799855003 emessa a Brescia il 07.03.2023, stipulata con SACE BT S.p.A. con sede Legale in Roma, Piazza Poli n. 42, agenzia di Brescia efficace fino alla data di emissione del certificato di collaudo o del certificato di regolare esecuzione, ovvero, alla data di emissione del certificato di verifica di conformità o dell'attestazione di regolare esecuzione delle prestazioni e comunque decorsi 12 mesi dalla data di ultimazione dei lavori, dei servizi o delle forniture risultante dal relativo certificato (art. 103, commi 1 e 5, del Codice);

1. Detta polizza risulta acquisita al protocollo generale dell'Ente Appaltatore il 09.03.2023, al n. 2858 di registro di protocollo.

2. La suddetta cauzione è ridotta del 50% rispetto alla misura fissata dalla legge in quanto l'Aggiudicatario è in possesso della relativa certificazione di qualità, ISO 9001:2015, come da certificazione n. Q-00976/04, in data 02/07/2022 rilasciata dall'istituto IAS Register AG, nonché di un ulteriore 20% in quanto l'appaltatore è in possesso di certificazione di ambientale ai sensi della norma UNI EN ISO 14001:2015 n. E00075/05 in data 25/06/2020 rilasciata dall'istituto IAS Register AG, ed acquisite in sede di gara.

3. La suddetta garanzia sarà progressivamente svincolata nei termini e per le en-

tità previsti dall'articolo 103, del decreto legislativo n. 50 del 2016.

4. L'Aggiudicatario riconosce ed accetta che, nel caso di sue inadempienze contrattuali, l'Ente Appaltante ha diritto di valersi di propria autorità della suddetta cauzione e che è obbligato a reintegrarla nel termine assegnatogli dall'Ente Appaltante e abbia dovuto, durante l'esecuzione del contratto, valersene in tutto o in parte.

5. La cauzione cessa di avere effetto dalla data di emissione del certificato di verifica di conformità o del certificato di regolare esecuzione.

Articolo 6 - Divieto di cessione del contratto

1. Il presente contratto non può essere ceduto, pena la nullità dell'atto di cessione, come stabilito dall'articolo 106, del decreto legislativo n. 50 del 2016.

Articolo 7 - Oneri di sicurezza

1. Ai sensi dell'art. 26 del D. Lgs. 81/2008, al bando di gara è stato allegato il Capitolato d'Appalto da cui risultano oneri di sicurezza per complessivi € 18.000,00 (euro *diciottomila/00*) al netto dell'IVA.

2. Gli oneri di Sicurezza Aziendali complessivi per la durata contrattuale, dichiarati dall'Appaltatore nell'offerta economica, ammontano a € 58.955,88 e il costo annuo della manodopera dichiarato dall'Appaltatore nell'offerta economica è pari a € 216.905,00 e al netto dell'IVA.

Articolo 8 - Revisione del prezzo

1. Il corrispettivo fissato in sede di affidamento rimane inalterato, salvo esclusivamente la revisione periodica annuale dei prezzi, a decorrere dal secondo anno di validità contrattuale, secondo quanto disposto dall'articolo 106 del decreto legislativo n. 50 del 2016 e dal Capitolato speciale di appalto.

Articolo 9 - Risoluzione del contratto

1. L'Ente Appaltante si riserva di dichiarare unilateralmente risolto il contratto ai sensi e con le modalità di cui all'articolo 108 del D.Lgs n. 50 del 2016 qualora l'Appaltatore sia gravemente inadempiente nell'esecuzione delle prestazioni dedotte nel Capitolato Speciale di Appalto.
2. Come previsto dall'articolo 1456 Codice Civile, la risoluzione del contratto opera anche, di diritto, nei casi in cui:
 - a) il ritardo nello svolgimento dei servizi abbia comportato l'applicazione di penali complessivamente superiori al cinque per cento (5%) del valore dell'intero contratto;
 - b) in ogni altro caso previsto dalla legge ed, in particolare, dal D. Lgs n. 50 del 2016.
3. E' facoltà dell'Ente Appaltante risolvere il contratto qualora l'Appaltatore conceda, anche di fatto, in subappalto in tutto o in parte il presente servizio senza l'autorizzazione dell'Ente Appaltante stesso.
4. Il contratto si risolve di diritto con la semplice comunicazione che l'Ente Appaltante intende avvalersi della clausola risolutiva espressa, da trasmettere all'Appaltatore ponendo a carico di quest'ultimo tutti i danni conseguenti alla risoluzione del contratto.
5. La risoluzione non esime l'Appaltatore dalle responsabilità civili in cui lo stesso può incorrere per i fatti che hanno motivato la risoluzione.
6. Anche in caso di risoluzione l'Appaltatore è tenuto ad assicurare lo svolgimento dei servizi per il tempo necessario all'individuazione di un nuovo "Operatore economico".
6. Nel caso in cui l'Appaltatore risulti inadempiente nell'esecuzione del contratto, l'Ente Appaltante diffida per iscritto l'Appaltatore a conformarsi alle condizioni

previste nel presente contratto e assegna un termine per l'adempimento.

7. In caso di mancato rispetto del suddetto termine, l'Ente Appaltante, se non ritiene di provvedere all'esecuzione in danno, può risolvere il contratto previa semplice comunicazione, come previsto dall'articolo 1454 del codice civile, salvo in ogni caso il risarcimento del danno.
8. Rimangono fatte salve tutte le disposizioni, nessuna esclusa, delle condizioni di risoluzione ivi dettagliatamente indicati nel Capitolato di Gara.

Articolo 10 - Recesso dal contratto

1. L'Ente Appaltante può recedere dal contratto, in qualunque tempo e fino al termine del servizio, secondo la procedura prevista dall'articolo 109 del D. Lgs n. 50 del 2016.
- Tale facoltà è esercitata per iscritto mediante comunicazione a mezzo PEC, che dovrà pervenire all'Appaltatore almeno venti giorni prima del recesso.
2. Rimangono fatte salve tutte le disposizioni, nessuna esclusa, delle condizioni di recesso ivi dettagliatamente indicati nel Capitolato di Gara.

Articolo 11 - Tracciabilità dei flussi finanziari

1. L'Appaltatore si impegna a rispettare gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari secondo le norme vigenti.
2. In particolare, l'Appaltatore si obbliga:
- a) a registrare tutti i movimenti finanziari relativi all'appalto oggetto del presente contratto sul conto corrente dedicato comunicato all'Ente Appaltante che, salvo quanto previsto dall'articolo 3, comma 3, della legge n. 136/2010, devono essere effettuati esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o postale o con mezzi diversi, ma che siano idonei a garantire la piena tracciabilità delle operazioni;

b) ad inserire, nei contratti di subappalto e nei subcontratti, una clausola con la quale i propri subcontraenti assumano gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge n. 136/2010, a pena di nullità assoluta dei contratti medesimi;

c) a trasmettere all'Ente Appaltante i contratti di cui alla precedente lettera b), affinché la stessa possa accertare l'inserimento in essi della clausola inerente gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari, di cui alla legge n. 136/2010;

d) ad informare contestualmente l'Ente Appaltante e la Prefettura - Ufficio territoriale del Governo di Brescia qualora abbia notizia che i propri subappaltatori o subcontraenti abbiano violato gli obblighi sulla tracciabilità finanziaria imposti dalla legge.

3. Ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'articolo 3, comma 5, della legge n. 136/2010, l'Ente Appaltante, come sopra rappresentato, dichiara che il codice identificativo gara (CIG) è 9505738F23.

4. L'Ente Appaltante e l'Appaltatore si danno reciprocamente atto che il presente contratto sarà risolto di diritto nel caso di mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni. Per rendere operativa la risoluzione basterà apposita notifica dell'inadempimento.

Articolo 12 - Cessione del credito

1. Qualora l'Appaltatore ceda, secondo quanto previsto dall'articolo 106 del decreto legislativo n. 50 del 2016, i crediti derivanti dal contratto, deve notificare a propria cura e spese all'Ente Appaltante l'atto di cessione che deve rispettare tutte le norme in materia di tracciabilità dei pagamenti secondo quanto previsto dal D. Lgs. n. 136/2010.

2. L'Appaltatore prende atto ed accetta che in caso di cessione del credito i pagamenti sono comunque sospesi fino al termine delle verifiche sul possesso dei requisiti di cui all'articolo 80 del d.lgs. n. 50 del 2016 da parte del cessionario.

3. In difetto degli adempimenti descritti, nessuna responsabilità è attribuibile all'Ente Appaltante per i mancati pagamenti o errate liquidazioni a persone non autorizzate a riscuotere.

Articolo 13 - Subappalto

1. Il subappalto è ammesso solo nel rispetto della procedura di cui all'articolo 105 del D. Lgs. n. 50 del 2016, fermo restando che l'autorizzazione al subappalto è riconosciuta solo a condizione che la quota e tipologia di prestazioni non inficino l'efficacia del servizio, la stabilità dei referenti dell'impresa e la continuità delle prestazioni.

2. In caso di subappalto, l'Appaltatore è obbligato a trasmettere all'Ente Appaltante copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti corrisposti al subappaltatore, entro venti giorni dalla data di ciascun pagamento.

3. Anche in caso di subappalto, rimane ferma l'unicità del referente per l'Ente Appaltante, che rimane affidatario, con il quale si terranno tutti i contatti, anche in relazione all'ordinazione dei singoli servizi ai numeri di telefono e indirizzi e-mail prestabiliti.

4. L'Appaltatore è obbligato a garantire l'osservanza delle norme in materia di assicurazioni sociali e del contratto collettivo nazionale del lavoro da parte del subappaltatore nei confronti dei rispettivi dipendenti, nonché quelle in materia di tracciabilità dei flussi finanziari di cui al presente capitolato.

5. L'affidamento in subappalto non esonera l'Appaltatore da responsabilità verso l'Ente Appaltante.

6. L'Appaltatore prende atto ed accetta che l'Ente Appaltante non autorizzi subappalti a favore delle imprese che hanno partecipato alle operazioni per l'affidamento di specie e non risultate aggiudicatarie.

Articolo 14 - Responsabilità

1. L'Appaltatore obbliga a mantenere l'Ente Appaltante sollevato e indenne da ogni responsabilità inerente e conseguente violazioni di leggi e di regolamenti disciplinanti il servizio oggetto del contratto.
2. In particolare, l'Ente Appaltante non assume alcuna responsabilità nel caso l'Appaltatore fornisca dispositivi e/o soluzioni tecniche di cui altri siano proprietari o detengano la privativa.
3. L'Appaltatore sarà comunque responsabile verso l'Ente Appaltante di qualsiasi pregiudizio rinveniente, direttamente o indirettamente, dal non esatto adempimento degli obblighi contrattuali. Tra tali pregiudizi rientrano espressamente quelli relativi ad eventuali sanzioni che l'Ente Appaltante dovesse sopportare in relazione all'inesatto adempimento delle prestazioni oggetto del contratto.

Articolo 15 - Forma delle comunicazioni e domicilio

1. Le notificazioni e le intimazioni saranno effettuate, a discrezione dell'Ente Appaltante, all'indirizzo di posta elettronica certificata dichiarato dall'operatore economico.
2. A tutti gli effetti del presente contratto, l'Appaltatore elegge presso la propria sede legale in Provaglio d'Iseo (BS) Via Sebina n. 97, all'indirizzo pec: amministrazione@pec.solidarieta-provagliese.it.

Articolo 16 - Risoluzione delle controversie e Foro competente

1. Tutte le controversie che dovessero insorgere in relazione a questo contratto, comprese quelle inerenti alla sua validità, interpretazione, esecuzione e risolu-

zione, saranno sottoposte al tentativo obbligatorio di conciliazione secondo le previsioni del Regolamento della Camera di Commercio di Brescia.

2. L'Ente Appaltante e l'Appaltatore si danno reciproco atto che qualora non si pervenisse ad un accordo in sede di conciliazione le eventuali controversie relative all'esecuzione del presente contratto sono di competenza esclusiva del giudice ordinario con esclusione dell'arbitrato.

3. L'Ente Appaltante e l'Appaltatore accettano come Foro competente il Foro di Brescia.

Articolo 17 - Obblighi dell'Appaltatore verso i lavoratori

1. Il signor SIMONINI CLAUDIO dichiara che l'Appaltatore applica ai lavoratori dipendenti il contratto collettivo nazionale di lavoro del settore Cooperative Sociali e agisce, nei confronti degli stessi dipendenti nonché degli altri soggetti impiegati per l'esecuzione delle prestazioni oggetto del presente contratto, nel rispetto degli obblighi retributivi, contributivi, assicurativi, sanitari e previdenziali previsti dalle leggi e dai contratti.

Articolo 18 - Direttore dell'esecuzione del contratto

1. L'Ente Appaltante informa l'Appaltatore che il direttore dell'esecuzione del contratto è la Geom. Ghezzi Elena – dipendente di questa amministrazione - chiamata allo svolgimento di ogni funzione prevista dal Decreto 7 marzo 2018, n. 49 *"Approvazione delle linee guida sulle modalità di svolgimento delle funzioni del direttore dei lavori e del direttore dell'esecuzione"*, dalle Linee Guida ANAC e ogni altra disposizione prevista per legge, oltre a quanto previsto dal Bando di gara, dal contratto e dalle eventuali indicazioni che verranno comunicate dalla Stazione Appaltante, per il tempo richiesto per l'espletamento delle attività necessarie.

Sulla geom. Ghezzi non si ravvisano situazioni di incompatibilità di cui all'art. 42 del D. Lgs n. 50/2016 e s.m.i., risulta essere in possesso di titolo di studio della scuola superiore ed ha maturato competenze professionali utili e sufficienti per lo svolgimento dell'incarico, tenuto conto che le prestazioni richieste non richiedono l'apporto di una pluralità di competenze per i compiti e degli adempimenti di cui all'incarico.

Altresì, la Geom. Ghezzi potrà avvantaggiarsi del supporto e collaborazione degli uffici comunali con funzione anche di assistenti al DEC per ogni eventuale attività individuati con determinazione n. 41 del 20.02.2023 nei seguenti dipendenti:

- Amighetti Monia: Assistente al DEC – Ufficio Tecnico
- Marchetti Barbara: Assistente al DEC – Ufficio Tributi
- Uberti Sabrina: Assistente al DEC – Ufficio Ragioneria

2. L'Ente Appaltante si impegna a comunicare all' Appaltatore l'eventuale variazione del nominativo del suddetto direttore.

Articolo 19 - Referente dell'Appaltatore

1. L' Appaltatore dichiara che la signora BIANCHI LAURA è responsabile della disciplina, dell'esattezza e correttezza nell'esecuzione delle prestazioni ed ha obbligo di osservare e far osservare al proprio personale le norme di legge e di regolamento e dichiara che il servizio oggetto del presente contratto verrà eseguito sotto la sua personale cura e direzione.

2. In caso di sostituzione del referente dovrà essere tempestivamente comunicato il nominativo del sostituto.

Articolo 20 - Spese contrattuali

1. L' Appaltatore assume a proprio carico tutte le spese del contratto e tutti gli

oneri connessi alla sua stipulazione, compresi quelli tributari, fatta eccezione per l'I.V.A., che rimane a carico dell'Ente Appaltante.

2. L'Appaltatore ha già depositato le spese contrattuali sul conto corrente del tesoriere comunale.

Articolo 21 - Valore del contratto e registrazione

1. L'Ente Appaltante e l'Appaltatore dichiarano, ai fini fiscali, che l'importo presunto del presente contratto ammonta ad **euro 2.815.456,51**.
2. Il presente atto è redatto in carta libera ai sensi dell'articolo 227 bis della tabella B allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633.
3. Ai fini fiscali si dichiara che le prestazioni dedotte in contratto sono soggette all'imposta sul valore aggiunto, mentre la registrazione avverrà per via telematica per cui l'imposta di registro è in misura fissa (€ 200,00).

Al sensi del D. Lgs. n. 460/1997 e successive modificazioni ed integrazioni, il presente atto è esente dall'imposta di bollo, trattandosi di organizzazione non lucrativa ai sensi del D. Lgs. 04.12.1997 n. 460 ed ai sensi dell'art. 82 comma 5 del D. Lgs. 117/2017, ed è assoggettato al pagamento dei diritti di segreteria nella misura del 50%.

Articolo 22 - Riservatezza e trattamento dei dati

1. L'Ente Appaltante nomina l'Appaltatore Responsabile esterno del trattamento dei dati, nel rispetto di quanto disposto dal decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, "Codice in materia di protezione dei dati personali".
2. L'Appaltatore, in qualità di Responsabile esterno, si impegna ad attenersi scrupolosamente alle istruzioni sul trattamento dei dati.
3. L'Appaltatore deve in ogni caso comunicare all'Ente Appaltante i nominativi dei suoi collaboratori incaricati del trattamento dei dati.

4. L'Appaltatore si obbliga a garantire il trattamento dei dati in conformità a quanto previsto dalla normativa sulla privacy di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e s.m.i.

Il presente atto viene formato in modalità elettronica, a norma dell'art. 52 bis della L. 89/1913 e dell'art. 25, comma 2, del codice dell'amministrazione digitale D. Lgs n. 82/2005.

Al fine della validità delle firme, io Vice Segretario attesto di aver verificato la validità dei relativi certificati, nonché gli elementi identificativi del titolare e del certificatore e gli eventuali limiti d'uso.

Letto, confermato e sottoscritto:

IL RESPONSABILE P.O. SETTORE TECNICO: CAPUTO COSIMO

L'APPALTATORE: SOLIDARIETA' PROVAGLIESE COOPERATIVA SOCIALE ONLUS

IL VICE SEGRETARIO COMUNALE ROGANTE: DOTT. NICOLA MUSCARI TOMAJOLI

La presente stampa, composta da n. 17 pagine costituisce copia analogica del documento amministrativo informatico, ai sensi dell'art. 23 ter del D.Lgs. n. 82/2005, formato in modalità elettronica, a norma dell'art. 52/bis della Legge n. 89/1913 e dell'art. 25 comma 2 del codice dell'Amministrazione Digitale D.Lgs. n. 82/2005, depositato e conservato dal sistema operativo in uso per l'archiviazione informatica del Comune di Adro.

IL VICE SEGRETARIO COMUNALE: DOTT. NICOLA MUSCARI TOMAJOLI